

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente;– Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Franco Massi - Componenti;  
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell' A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORDA NINNI SEGUITO GARA ALGHERO/LEGNANO DEL 25.10.2009** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

La C.G.F. rinvia su istanza di parte il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Alghero di Alghero (Sassari).

**2) RICORSO DEL F.C. CATANZARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPUTO MASSIMILIANO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/CATANZARO DEL 25.10.2009** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Catanzaro di Catanzaro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GHELLER MAVILLO SEGUITO GARA NOVARA/PERUGIA DEL 25.10.2009** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 27.10.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara, per mancato invio dei motivi dopo richiesta di invio di copia degli atti.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DELLA POL. ALGHERO AVVERSO LE SANZIONI:  
- DELL'AMMENDA DI €300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;  
- DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE  
CAU ROBERTO;**

**SEGUITO GARA VILLACIDRESE/ALGHERO DEL 1 NOVEMBRE 2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 3.11.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto della Pol. Alghero di Alghero (Sassari), in due distinti appelli:

- accoglie il ricorso relativo all'ammenda di €300,00 e per l'effetto annulla la sanzione, dispone restituirsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso relativo alla sanzione della squalifica per 2 giornate effettive inflitta al calciatore Cau Roberto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELL'A.S. CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA  
SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE  
DI AW DOUDOU SEGUITO GARA CISCO ROMA/BRINDISI DEL 31.10.2009** – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 49/DIV del 03.11.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cisco Calcio Roma di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 12 novembre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete